

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OASI ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESAGNE BR VIA BRODOLINI 57

Numero REA: BR - 59569

Codice fiscale: 01313340745

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-04-2024 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA	
	"Società cooperativa sociale OASI onlus"	
	Articolo 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della legge 381/91, una Società coo-	
	perativa Sociale a responsabilità limitata denominata "So-	
	cietà cooperativa sociale OASI onlus", trattasi di Cooperati-	
	va costituita ai sensi dell'art.1 lett. a della Legge n° 381	
	del 8/11/91, ed ai sensi dell'art. 2 c° 1 della Legge regio-	
	nale n° 21 del 01/09/93.	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo IV del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	Articolo 2 (Sede)	
	La Società ha sede sociale in Mesagne (BR) .	
	Il domicilio dei soci per quanto concerne i loro rapporti	
	con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei	
	modi e termini di legge.	
	Articolo 3 (Durata)	
	La durata della Società è fissata fino al trentuno dicembre	
	duemilacinquanta e potrà essere prorogata nelle forme di leg-	
	ge, così come potrà essere anticipatamente sciolta prima del	
	termine sempre per deliberazione dell'Assemblea Straordina-	

	ria.	
	Articolo 4 (Oggetto sociale)	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità ed ha come oggetto:	
	-- l'istituzione, la conduzione e la gestione di ca-	
	se-famiglia per minori in situazioni di disagio familiare, e-	
	sistenziale e comportamentale;	
	-- la gestione di strutture per minori:	
	- comunità familiare;	
	- comunità educativa;	
	- comunità di pronta accoglienza;	
	- comunità alloggio;	
	- gruppo appartamento;	
	- centri socio educativo diurni;	
	- asilo nido o nido d'infanzia e micro nido;	
	-- la gestione per strutture per diversamente abili e per	
	persone con problematiche psico-sociali:	
	- comunità alloggio;	
	- gruppo appartamento;	
	- comunità socio riabilitativa;	
	- residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente a-	
	bili(RSSA);	
	- centro diurno socio educativo e riabilitativo;	
	- casa famiglia o casa per la vita per persone con problema-	
	tiche psico-sociali;	

	- comunità alloggio per ex tossicodipendenti;	
	- gruppo appartamento per ex tossicodipendenti;	
	-- la gestione di strutture per adulti con problematiche so-	
	ciali:	
	- comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico;	
	- gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a cari-	
	co;	
	- alloggio sociale per adulti in difficoltà;	
	centro di pronta accoglienza per adulti;	
	- centro di accoglienza per persone sottoposte o già sottopo-	
	ste a provvedimenti privativi o limitativi della libertà per-	
	sonale;	
	- centro sociale rieducativo per persone sottoposte o già	
	sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della li-	
	bertà personale;	
	- casa rifugio per donne vittime di violenza;	
	- casa rifugio per persone vittime di tratta;	
	-- la gestione di servizi socio assistenziali:	
	- sportello sociale;	
	- servizio di assistenza domiciliare;	
	- centro di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno al-	
	la famiglia e alla genitorialità;	
	- educativa domiciliare;	
	- sostegno genitoriale;	
	- mediazione familiare;	

	- centro anti violenza;	
	- promozione della cultura e dei diritti umani anche attra-	
	verso l'organizzazione di spettacoli musicali, teatrali, con-	
	certi in genere e simili;	
	-- la gestione di strutture sanitarie.	
	A tal fine la cooperativa si doterà di adeguati locali,	
	strutture e risorse idonee all'accrescimento sereno ed equi-	
	librato dei minori affidati, con i quali sarà adottata una	
	conduzione familiare dell'attività.	
	Previa deliberazione dell'Assemblea dei soci, potranno inol-	
	tre essere istituite, case-famiglia o strutture similari per	
	adulti con problematiche varie, oggetto dell'intervento dei	
	servizi sociali collettivi.	
	Connesse all'attività principale, la cooperativa potrà svol-	
	gerne altre, affini o similari riguardo alle finalità di	
	quella principale. Potrà inoltre gestire laboratori artigia-	
	nali miranti alla formazione dei minori ospiti della ca-	
	sa-famiglia in età di apprendistato.	
	Potrà inoltre costituirsi come centro-scuola per la formazio-	
	ne dei minori.	
	Per lo sviluppo di iniziative sociali, la cooperativa potrà	
	favorire la diffusione di attività ricreative, sportive	
	ecc., istituendo, gestendo o partecipando a centri cultura-	
	li, club, biblioteche, sale teatrali, librerie, ludoteche e	
	quant'altro inerente la cultura e lo spettacolo.	

	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti necessari o uti-	
	li alla realizzazione degli scopi e dell’oggetto sociale,	
	compresa la partecipazione in altri organismi cooperativi,	
	potrà inoltre assumere partecipazioni in altre imprese anche	
	a scopo di stabile investimento.	
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci finalizzati al	
	raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. E’ vietata la	
	raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co ai sensi dell’articolo 2545-septies del codice civile.	
	Articolo 5 (Scopo mutualistico)	
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo	
	scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, o-	
	perando di preferenza nell’ambito territoriale di Mesagne,	
	attraverso l’erogazione di servizi socio-assistenziali, sani-	
	tari ed educativi.	
	Essa opera per il conseguimento delle finalità di cui alla	
	legge n.381/91 art.1 lett. “a” ispirandosi ai principi di so-	
	lidarietà e mutualità.	

	Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire,	
	con spirito mutualistico, è quello di ottenere, tramite la	
	gestione in forma associata e con la prestazione della pro-	
	pria attività lavorativa, continuità di occupazione e le mi-	
	gliori condizioni economiche, sociali, professionali, nel	
	settore socio-assistenziale, educativo e formativo.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un rapporto di la-	
	voro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipolo-	
	gie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma	
	consenta la legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato	
	ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142"	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	Articolo 6 (Numero e requisiti dei soci)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito per legge.	
	I soci sono distinti in due categorie:	
	a) soci cooperatori	
	b) soci volontari (ai sensi della L:381/91 art.2).	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capa-	
	cità di agire e che abbiano maturato una capacità professio-	
	nale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che	

	comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini so-	
	ciali con la propria attività lavorativa o professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del so-	
	cio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere	
	coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli	
	interessi dei soci, anche in relazione alle strategie impren-	
	ditoriali di medio e lungo periodo.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio	
	attività identiche o affini a quelle della cooperativa, svol-	
	gano un'effettiva concorrenza o siano in conflitto di inte-	
	ressi con la cooperativa stessa. A tal fine, il consiglio di	
	amministrazione dovrà valutare le attività svolte in proprio	
	dagli aspiranti soci.	
	Qualora sussistano i presupposti di legge, possono essere so-	
	ci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non	
	siano in contrasto con quelli della cooperativa, o soggette	
	alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o	
	i cui interessi siano in contrasto con quelli della coopera-	
	tiva.	
	Articolo 6 bis (Soci operatori)	
	Il numero dei soci lavoratori è illimitato, ma non può esse-	
	re inferiore al minimo come stabilito all'art. 2522 c.c. se-	
	condo comma. Se il numero dei soci dovesse divenire inferio-	
	re al minimo stabilito dalla legge, esso deve essere integra-	

	to nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la So-	
	cietà si scioglie e deve essere posta in liquidazione.	
	Possono essere ammessi come soci i lavoratori di ambo i ses-	
	si che abbiano la cittadinanza italiana; che abbiano conse-	
	guito la capacità di agire e che per la loro capacità effe-	
	tiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale	
	possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa so-	
	ciale e/o cooperare attivamente al suo esercizio e al suo	
	sviluppo a condizione che non esercitino in proprio imprese	
	identiche o affini a quelle di cui all'art. 4.	
	Articolo 6 Ter (Soci volontari)	
	Possono assumere la qualifica di soci volontari coloro i qua-	
	li prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente	
	per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della leg-	
	ge 381/91 e che siano in possesso dei requisiti che vengono	
	ritenuti necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli i-	
	nabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che e-	
	sercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della	
	cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	

	funzionamento della cooperativa.	
	Il recesso dei soci volontari è libero.	
	Articolo 7 (Ammissione a socio)	
	Chi intenda essere ammesso a socio della cooperativa deve	
	presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo specifi-	
	cando:	
	a. se persona fisica:	
	1. nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio del ri-	
	chiedente, codice fiscale, qualifica lavorativa;	
	2. l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere,	
	che dovrà comunque essere non inferiore al limite minimo e	
	non superiore al limite massimo fissato dalla legge;	
	3. quant'altro l'assemblea deciderà necessario conoscere ai	
	fini dell'iscrizione;	
	4. l'impegno al versamento della quota sociale non appena la	
	domanda di iscrizione sarà accettata.	
	b. Se la richiesta è fatta da Società di persone, Ente o per-	
	sona giuridica, la domanda deve indicare:	
	1. la denominazione o la ragione sociale, codice fiscale e	
	partita IVA, la sede e l'attività che forma l'oggetto socia-	
	le della stessa;	
	2. la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;	
	3. l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere,	
	non inferiore al limite minimo e non superiore al limite mas-	
	simo fissato dalla legge;	

	4. l'impegno al versamento della quota sociale non appena la	
	domanda di ammissione a socio sarà accettata.	
	Sempre che sia valutata l'esistenza dei requisiti di cui al	
	presente Statuto, tenuto conto dei dati comunicati alla Coo-	
	perativa in base al presente articolo, l'ammissione di un	
	nuovo socio sarà fatta con delibera motivata dell'Organo Am-	
	ministrativo che dovrà essere comunicata all'interessato e	
	annotata a cura degli Amministratori sul libro soci. L'ammis-	
	sione o meno dell'aspirante socio è in ogni caso disciplina-	
	ta dall'art. 2528 c.c..	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio	
	di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto	
	stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi en-	
	tro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	Il nuovo ammesso deve versare a titolo di sovrapprezzo, ol-	
	tre l'importo della quota minima sociale sottoscritta e alla	
	tassa di ammissione, una ulteriore quota di capitale da de-	
	terminarsi con decisione dei soci per ciascuno esercizio, te-	
	nuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo	
	bilancio approvato. Trascorso un mese dalla data della comu-	
	nicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati	
	detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La doman-	
	da potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contempo-	
	raneo versamento della tassa di ammissione e del sovrapprez-	
	zo.	

	Articolo 8 (Versamento quota socio cooperatore)	
	Il socio cooperatore deve versare l'importo della quota so-	
	ciale sottoscritta all'atto in cui la delibera di ammissione	
	viene annotata nel libro dei soci.	
	Nel caso in cui il socio cooperatore non adempia al/ai versa-	
	menti della quota sociale nelle forme e nei termini stabili-	
	ti dall'Organo Amministrativo, esso sarà escluso a norma del	
	presente Statuto e gli eventuali versamenti effettuati nel	
	frattempo saranno trattenuti a titolo di penale e devoluti	
	al fondo di riserva straordinario.	
	Articolo 9 (Doveri del socio cooperatore)	
	I soci sono obbligati:	
	a. all'osservanza del presente Statuto e di tutti i regola-	
	menti che saranno approvati dall'Assemblea, nonché delle de-	
	liberazioni degli organi sociali della Cooperativa e dei re-	
	lativi atti esecutivi;	
	b. al versamento delle quote sottoscritte;	
	C. a prestare la loro attività quando chiamati dalla coopera-	
	tiva, nei modi, nei tempi e nei luoghi indicati. Non possono	
	quindi rifiutarsi se non con atti validamente giustificativi.	
	Articolo 10 (Vincolo sulle quote del socio cooperatore)	
	Le quote di partecipazione al capitale della Cooperativa non	
	possono essere cedute, né possono essere sottoposte a pegno	
	o a vincoli senza preventiva autorizzazione scritta dell'Or-	
	gano Amministrativo, dovendosi le stesse considerare vincola-	

	te a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento	
	delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata,	
	il provvedimento che concede o nega, motivando, l'autorizza-	
	zione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta)	
	giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine	
	il socio può liberamente trasferire la propria quota al ter-	
	zo avente i requisiti richiesti per la qualità di socio.	
	Articolo 11 (Cessazione da socio cooperatore)	
	I soci cooperatori cessano di far parte della Società per re-	
	cesso, esclusione o morte, se persone fisiche; per recesso	
	ed esclusione, se Società o Enti.	
	Articolo 12 (Recesso del socio cooperatore)	
	Il recesso del socio cooperatore lavoratore è ammesso oltre	
	nei casi previsti dalla legge, in presenza delle seguenti	
	cause o condizioni:	
	- quando ha perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- quando non è più in grado di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali;	
	- quanto il rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di	
	altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	E' vietato in ogni caso il recesso parziale.	
	Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro ses-	
	santa giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i	

	motivi che, a norma della legge e del presente statuto, le-	
	gittimino il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli ammini-	
	stratori devono darne immediata comunicazione al socio che,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statu-	
	to. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto so-	
	ciale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	La volontà di recedere deve essere manifestata, per lettera	
	raccomandata, all'Organo Amministrativo il quale, entro ses-	
	santa giorni, delibera in merito.	
	La delibera che ammette il recesso è annotata nel libro dei	
	soci e diviene efficace, per quanto riguarda il rapporto so-	
	ciale, dalla data di comunicazione del provvedimento di acco-	
	glimento della domanda e, per quanto riguarda i rapporti mu-	
	tualistici tra socio e Società, con la chiusura dell'eserci-	
	zio in corso, se il recesso è stato manifestato almeno tre	
	mesi prima: in caso contrario la delibera diviene efficace	
	con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Articolo 13 (Esclusione e decadenza del socio cooperatore)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge il socio cooperatore	
	può essere escluso:	
	1. quando non adempie puntualmente agli obblighi assunti a	
	qualunque titolo verso la Società e che derivano dalla leg-	

	ge, dal contratto sociale, dal regolamento o dalle convenzio-	
	ni che regolano il rapporto mutualistico con il socio (come	
	a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualora si renda	
	moroso nei pagamenti da esso dovuti incluso il versamento	
	della quota sociale).	
	In questi casi tuttavia il socio deve essere preventivamente	
	invitato, a mezzo di lettera raccomandata, ad adempiere i	
	suoi obblighi e l'esclusione può avere luogo decorso un mese	
	dal detto invito, sempre che il socio moroso si mantenga ina-	
	dempiente;	
	2. quando non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo,	
	dello Statuto e del regolamento, oppure le deliberazioni as-	
	sunte dagli organi sociali della Cooperativa;	
	3. quando con il suo comportamento arrechi o tenti di arreca-	
	re gravi danni alla Cooperativa, all'immagine della stessa o	
	tentando di svolgere, direttamente o indirettamente, atti-	
	ività di concorrenza con la Società;	
	4. in caso di perdita dei requisiti per l'ammissione;	
	5. in caso di condanna con sentenza penale passata in giudi-	
	cato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, com-	
	messi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto socia-	
	le;	
	6. che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo, nell'ambito delle fattispecie	
	disciplinate da norme di legge, ai fini dell'erogazione di	

	strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori(mo-	
	bilità o disoccupazione speciale);	
	7. che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-	
	nari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.	
	La deliberazione dell'esclusione sarà presa dagli Amministra-	
	tori e sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata al socio	
	interessato.	
	L'esclusione avrà effetto dalla relativa annotazione sul li-	
	bro dei soci e determinerà la risoluzione anche dei rapporti	
	mutualistici pendenti. Tale adempimento dovrà essere curato	
	dagli Amministratori.	
	Articolo 13 bis (Provvedimenti in caso di recesso decadenza	
	ed esclusione)	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed e-	
	sclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari del	
	provvedimento, mediante raccomandata a.r. entro 15 gg. dalla	
	deliberazione.	
	Contro tale deliberazione il socio potrà far ricorso al Col-	
	legio arbitrale nei termini e modi di cui al presente statu-	
	to.	
	Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di ammini-	
	strazione, alla deliberazione di recesso, decadenza o di e-	
	sclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.	

	Articolo 14 (Liquidazione della quota del socio cooperatore)	
	In qualsiasi caso di perdita della qualità di socio coopera-	
	tore la liquidazione della quota sociale da esso posseduta,	
	sarà effettuata sulla base del bilancio dell'esercizio nel	
	quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio	
	cooperatore; il relativo pagamento verrà effettuato nei ter-	
	mini e nei modi stabiliti dagli artt. 2532 e 2535 cc. Il de-	
	bito derivante dal predetto rimborso potrà essere compensato	
	dalla Cooperativa fino a concorrenza di ogni eventuale credi-	
	to a qualunque titolo vantato dalla stessa nei confronti del	
	socio.	
	La liquidazione avverrà previa richiesta scritta del socio	
	receduto o escluso. Decorsi due anni dallo scioglimento del	
	rapporto sociale senza che tale richiesta scritta sia perve-	
	nuta alla Cooperativa, il diritto al rimborso cadrà in pre-	
	scrizione e la quota verrà devoluta a riserva straordinaria.	
	Articolo 15 (Rimborso della quota agli eredi del socio coope-	
	ratore)	
	In caso di morte del socio cooperatore, il rimborso agli ere-	
	di della quota dallo stesso effettivamente versata ed even-	
	tualmente rivalutata, si effettua nei termini e con le moda-	
	lità previste dall'art. 2534 c.c., anche con riguardo all'e-	
	ventualità concessa dal secondo comma dell'articolo stesso	
	qualora l'erede possenga i requisiti di ammissione alla So-	
	cietà.	

	Articolo 16 (Organi sociali)	
	Sono organi della società:	
	a)l'Assemblea dei soci;	
	b)l'Organo Amministrativo;	
	c)il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	d)l'Organo di Controllo Contabile, se nominato.	
	Articolo 17 (L'Assemblea)	
	L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universa-	
	lità dei soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità	
	alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci an-	
	corché non intervenuti o dissenzienti.	
	L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.	
	Articolo 18 (Assemblea ordinaria)	
	L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'Organo Ammi-	
	nistrativo almeno una volta all'anno, entro un termine non	
	superiore a 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'eser-	
	cizio sociale.	
	Ove l'Organo Amministrativo accerti la sussistenza di parti-	
	colari esigenze della Società, ai sensi dell'art. 2364 c.c.,	
	l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio potrà	
	essere convocata entro un maggior termine, comunque non supe-	
	riore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'eserci-	
	zio sociale. In quest'ultimo caso gli Amministratori sono te-	
	nuti a segnalare, nella relazione sulla gestione, le ragioni	
	della dilazione.	

	L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie a essa riserva-	
	te dalla legge e dal presente Statuto, e in particolare:	
	1. approva il bilancio;	
	2. procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3. determina la misura dei gettoni di presenza da corrispon-	
	dere agli Amministratori per la loro attività collegiale e	
	la retribuzione annuale dei Sindaci ove previsti;	
	4. delibera sulla costituzione dei fondi eventualmente previ-	
	sti a norma del presente Statuto;	
	5. approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;	
	6. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestio-	
	ne sociale riservati alla sua competenza dal presente Statu-	
	to o sottoposti al suo esame dall'Organo Amministrativo.	
	I soci hanno diritto di fare iscrivere all'ordine del giorno	
	la trattazione di determinati argomenti o di chiedere la con-	
	vocazione dell'Assemblea con le modalità richieste dalla leg-	
	ge.	
	Articolo 19 (Assemblea straordinaria)	
	L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni del-	
	l'atto costitutivo e dello Statuto, sulla messa in liquida-	
	zione della Società, sulla nomina, ,sulla revoca e sui pote-	
	ri dei liquidatori, e in genere sulle materie a essa riserva-	
	te dalla legge o dallo Statuto. Essa può essere convocata	
	dall'Organo Amministrativo e anche su richiesta dell'Organo	
	di Controllo, dove previsto, ovvero nei casi stabiliti dalla	

	legge, con indicazione degli argomenti da trattare. In que-	
	st'ultimo caso l'Assemblea deve essere convocata entro cin-	
	que giorni dalla richiesta.	
	Articolo 20 (Convocazione dell'Assemblea)	
	L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere	
	tenuta nella sede sociale, o altrove, nel luogo indicato nel-	
	l'avviso di convocazione, purchè nel territorio dello Stato	
	Italiano.	
	La sua convocazione deve essere effettuata a mezzo di avviso	
	comunicato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assem-	
	blea. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, del-	
	l'ora e, del luogo dell'adunanza, nonché le materie da trat-	
	tare.	
	Nell'avviso dovrà essere indicata la data di una eventuale	
	seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso	
	giorno della prima.	
	Articolo 21 (Validità dell'Assemblea e delle sue deliberazio-	
	ni)	
	Le Assemblea, tanto ordinarie che straordinarie, sono valida-	
	mente costituite, qualunque sia l'oggetto da trattare con le	
	seguenti maggioranze dei partecipanti: in prima convocazio-	
	ne, quando siano presenti, o rappresentati, tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i so-	
	ci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci	
	presenti o rappresentati.	

	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei soci presenti o rappresentati. Nelle elezioni delle cari-	
	che sociali risultano nominati coloro che riportano un nume-	
	ro maggiore di voti.	
	Le deliberazioni relative al sostanziale cambiamento dell'og-	
	getto sociale, allo scioglimento anticipato della Società e	
	alla trasformazione del tipo di Società, per essere valide,	
	dovranno riportare il voto favorevole almeno di tanti soci	
	che rappresentino i due terzi dei voti spettanti all'intera	
	compagine sociale, tanto in prima quanto in seconda convoca-	
	zione: i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla	
	Società e ottenere il rimborso della quota sociale risultan-	
	te dal bilancio dell'esercizio in corso al momento in cui è	
	presa la deliberazione. Le delibere possono essere impugnate	
	nei casi e secondo le modalità indicate negli artt. 2377 e	
	ss. c.c.	
	Articolo 22 (Intervento alle assemblee)	
	Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tut-	
	ti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci coopera-	
	tori da almeno tre mesi.	
	È anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi	
	di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o vi-	
	deo-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possa-	
	no essere identificati dal presidente e da tutti gli interve-	
	nuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di	

	intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti	
	discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti re-	
	lativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga da-	
	to atto nel relativo verbale. Verificatisi tali presupposti,	
	l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si	
	trova il presidente.	
	Il socio assente può farsi rappresentare da un altro socio,	
	che non sia amministratore o dipendente della Società, ma	
	che abbia diritto al voto, mediante delega scritta che può	
	essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione.	
	Ciascun socio può rappresentare non più di un altro socio.	
	Per quanto riguarda i Soci persone giuridiche il diritto di	
	intervento spetta al loro rappresentante legale o, in caso	
	di impedimento di questo, da persone specificatamente auto-	
	rizzate con delibera legalmente adottata dall'organo sociale	
	competente il cui estratto sia esibito al Presidente dell'As-	
	semblea (e che non siano dipendenti o Amministratori della	
	Cooperativa).	
	Articolo 23 (Diritto di voto)	
	Ogni socio cooperatore persona fisica ha diritto a un solo	
	voto qualunque sia l'ammontare del conferimento da lui appor-	
	tato.	
	I soci persone giuridiche hanno diritto a un numero di voti	
	comunque non superiore a cinque.	
	Articolo 24 (Presidenza delle assemblee)	

	L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è	
	presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo e, in	
	sua assenza, dal Vice-Presidente designato di volta in volta	
	dall'Assemblea.	
	Quando manchino il Presidente e il Vice-Presidente l'Assem-	
	blea provvederà a nominare il proprio Presidente a maggioran-	
	za dei soci presenti.	
	Il Presidente sceglie, ove occorra, due scrutatori e, su pro-	
	posta dell'Assemblea, nomina un Segretario che può essere	
	persona estranea alla Società e che deve essere notaio quan-	
	do trattasi di Assemblea straordinaria. Le deliberazioni del-	
	l'Assemblea ordinaria devono essere fatte constare da verba-	
	le firmato dal Presidente, dal Segretario e, quando vi sia-	
	no, dagli scrutatori e trascritte sull'apposito libro. Ferme	
	le disposizioni di legge, le deliberazioni dell'Assemblea	
	straordinaria saranno verbalizzate dal notaio e devono esse-	
	re inserite sul libro verbali assemblee.	
	Articolo 25 (Votazioni - Modalità)	
	Normalmente le votazioni si effettuano per alzata di mano.	
	Dovranno effettuarsi per appello nominale o altra forma quan-	
	do l'Assemblea lo deliberi a maggioranza dei voti dei presen-	
	ti. E' consentito esprime il proprio voto per corrisponden-	
	za. In tal caso l'atto di convocazione deve contenere per e-	
	steso la deliberazione proposta.	
	Amministrazione	

	Articolo 26 (Sistemi di amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione,	
	composto da un numero di Consiglieri variabile da 3	
	(tre) a 7 (sette), eletti dall'Assemblea che ne determina di	
	volta in volta il numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione, elegge nel suo seno il Pre-	
	sidente ed il Vice Presidente, a meno che non vi abbia prov-	
	veduto prima l'Assemblea in sede di nomina del Consiglio.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazio-	
	ne è scelta tra i soci cooperatori. L'amministrazione della	
	cooperativa può dunque essere affidata anche a soggetti non	
	soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta	
	tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai so-	
	ci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un perio-	
	do superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assem-	
	blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori	
	sono rieleggibili.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi mem-	
	bri un presidente e un vice presidente.	

	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministrato-	
	ri.	
	Articolo 27 (Cumulo incarichi)	
	Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli ammini-	
	stratori possono ricoprire incarichi negli organi di ammini-	
	strazione di altre imprese a condizione che essi siano for-	
	malmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consi-	
	glio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di ta-	
	le atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di	
	amministratore.	
	Articolo 28 (Presidente e Vice-Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione)	
	Il Consiglio, se non vi ha provveduto l'Assemblea all'atto	
	della nomina, elegge fra i propri componenti il Presidente e	
	uno o più Vice presidenti, ai quali può anche delegare parte	
	delle proprie attribuzioni. Il VicePresidente - o quello più	
	anziano di età se ne è stato nominato più di uno - sostitui-	
	sce il Presidente in caso di inadempimento di questi o nel	
	caso che sia assente o impedito o che versi, per una partico-	
	lare questione, in conflitto di interessi nell'esercizio del	
	potere di rappresentanza della Cooperativa.	
	Articolo 29 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato, sia nella sede	
	sociale che altrove, dal Presidente o da uno dei Vi-	

	ce-Presidenti, tutte le volte che se ne presenti l'opportu-	
	nità o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi	
	membri.	
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera, telefax o posta	
	elettronica ove sia possibile identificare i dati del mittente	
	e del destinatario, da spedirsi non meno di sette giorni	
	prima della data fissata per l'adunanza e, nei casi di urgen-	
	za, con telegramma in modo che i Consiglieri ne siano infor-	
	mati con almeno due giorni di preavviso.	
	Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o,	
	in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente designato di vol-	
	ta in volta dal Consiglio di Amministrazione; in caso di lo-	
	ro assenza il Consiglio è presieduto dal più anziano di età	
	dei Consiglieri intervenuti. Il Presidente sarà assistito da	
	un Segretario da esso nominato che può essere anche persona	
	estranea alla Società se invitata a partecipare alla riunione.	
	Si considerano valide le riunioni del Consiglio di Ammini-	
	strazione tenutosi mediante teleconferenza o videoconferen-	
	za, se e in quanto i partecipanti siano identificabili e sia-	
	no effettivamente in grado di seguire la riunione e di parte-	
	cipare alla discussione e se il Presidente e il Segretario	
	si trovino nel medesimo luogo, che sarà considerato come il	
	luogo in cui si è tenuta la riunione. Soddisfatte tali condi-	
	zioni la riunione del Consiglio di Amministrazione si consi-	

	dererà tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente e il Se-	
	gretario, in modo da consentire la predisposizione e la sot-	
	toscrizione dei verbali della riunione nel relativo libro so-	
	ciale.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richie-	
	sta la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri in	
	carica. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se ripor-	
	tano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votan-	
	ti.	
	Le votazioni sono normalmente palesi. Per il computo della	
	maggioranza gli astenuti non si calcolano fra i votanti.	
	I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'ap-	
	posito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'a-	
	dunanza e da chi ha avuto le mansioni di Segretario.	
	Articolo 30 (Compiti e poteri del Consiglio di Amministrazio-	
	ne)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione della Società e gli sono conferiti tut-	
	te le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali ad ecce-	
	zione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o di	
	Statuto, siano riservati alla competenza dell'Assemblea. Il	
	Consiglio di Amministrazione valuta, inoltre, l'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, esa-	
	mina i piani strategici, industriali e finanziari, e valuta,	
	sulla base della relazione di organi delegati, il generale	

	andamento della gestione.	
	Spetta pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio di	
	Amministrazione (e salvi solo i limiti, anche economici, e-	
	ventualmente stabiliti dalla legge o dall'Assemblea dei so-	
	ci):	
	1. convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;	
	2. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	3. redigere il progetto di bilancio, corredato dalla relazio-	
	ne di accompagnamento che indichi specificamente i criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli	
	scopi statutari, in conformità con il carattere cooperati-	
	vo-mutualistico della Società;	
	4. predisporre i regolamenti interni previsti dallo Statuto,	
	da sottoporre all'Assemblea;	
	5. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere ine-	
	renti all'attività della Cooperativa, fra gli altri quelli a-	
	venti a oggetto la vendita, l'acquisto, la permuta, la loca-	
	zione, il leasing di beni di qualsiasi natura (incluse azien-	
	de e rami di azienda) e in genere diritti mobiliari e immobi-	
	liari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa	
	quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e	
	qualsiasi operazione presso banche operanti a breve, medio e	
	lungo termine, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti	
	anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in ban-	
	ca, compresa la stipula di mutui passivi e di sovvenzioni	

	(attive e passive) concedendo tutte le garanzie anche ipote-	
	carie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, sconta-	
	re, incassare, quietanzare, ritirare, svincolare, reinvesti-	
	re somme, titoli di qualunque natura ed effetti cartolari in	
	genere, presso qualsiasi soggetto o ufficio pubblico o priva-	
	to, concedere finanziamenti anche infruttiferi, nel rispetto	
	della normativa vigente; stipulare convenzioni a favore de-	
	gli associati, in applicazione del presente Statuto: e ciò	
	purché in connessione con l'oggetto sociale;	
	6. concorrere a gare di appalto, licitazione e trattative	
	private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e	
	stipulare i relativi contratti;	
	7. deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni e o-	
	gni qualsiasi altra garanzia (inclusi pegni e privilegi),	
	consentire la cancellazione, la rinuncia, la postergazione	
	di ipoteche esonerando da responsabilità il Conservatore dei	
	Registri;	
	8. assumere e licenziare il personale della Società, fissan-	
	done le mansioni e le retribuzioni; compiere tutti gli atti	
	e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazio-	
	ne, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizio-	
	ne di legge o del presente Statuto, o per deliberazione del-	
	l'Assemblea dei soci, siano riservate a quest'ultima;	
	9. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione	
	dei soci;	

	10. nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e pas-	
	sive davanti a qualsiasi autorità e giurisdizione e affidare	
	a terzi incarichi professionali;	
	11. deliberare l'istituzione di una sezione di attività per	
	la raccolta di prestiti prevista dall'art. 4 del presente	
	Statuto, nonché proporre all'Assemblea la costituzione di	
	fondi per lo sviluppo tecnologico e la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale;	
	12. deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabi-	
	limenti operativi, non aventi carattere di sedi secondarie,	
	unità locali, succursali, depositi, magazzini, agenzie con	
	determinazione delle attribuzioni specifiche con riferimento	
	alle zone territoriali di competenza;	
	13. acquistare e rimborsare quote proprie della Cooperativa,	
	acquistare e cedere interessenze e partecipazioni al capita-	
	le sociale di altre Società enti o consorzi, purché nei limi-	
	ti inderogabilmente imposti dalla legge. e ai soli fini del	
	conseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto del presente	
	Statuto e partecipare alla loro costituzione.	
	Articolo 31 (Rappresentanza della Società)	
	Fermo quanto stabilito dal presente Statuto, il Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale	
	e la firma sociale, cura l'esecuzione delle delibere del Con-	
	siglio dando le opportune istruzioni al personale dipenden-	
	te, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordi-	

	ne del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché ade-	
	guate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del	
	giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.	
	Al presidente in particolare competono:	
	- la stipula di contratti ed atti di ogni genere, che impe-	
	gnano la società, deliberati dal consiglio di amministrazio-	
	ne per il conseguimento dell'oggetto sociale,	
	- la nomina, la revoca e la sostituzione di avvocati, procu-	
	ratori alle liti attive e passive presso organi di giurisdì-	
	zione ordinaria e speciale, sentito il consiglio di ammini-	
	strazione,	
	- la nomina di consulenti, assistenti o particolari figure	
	professionali utili al conseguimento dell'oggetto sociale,	
	sentito il consiglio di amministrazione,	
	- la cura di tutti gli adempimenti per le iscrizioni nel Re-	
	gistro delle imprese.	
	Quando il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle	
	sue funzioni, queste sono svolte dal vicepresidente, la cui	
	firma fa prova per i soci e per i terzi, dell'assenza o impe-	
	dimento del Presidente.	
	Controlli	
	Articolo 32 (Organo di controllo)	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art.	
	2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede al-	
	la nomina del collegio sindacale o di un revisore.	

	Nel caso di nomina del Collegio Sindacale, esso è composto	
	minimo da tre membri effettivi e due supplenti eletti	
	dall'assemblea.	
	L'organo di controllo (collegiale o monocratico) dura in ca-	
	rica tre esercizi ed è rieleggibile.	
	L'assemblea nomina l'organo di controllo (collegiale o mono-	
	cratico), il quale vigila sull'osservanza della legge e del-	
	lo Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministra-	
	zione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organiz-	
	zativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e	
	sul suo concreto funzionamento.	
	Articolo 33 (Controllo contabile)	
	Il controllo contabile, ove obbligatorio per legge, è affida-	
	to ad un revisore contabile.	
	Articolo 34 (Patrimonio sociale)	
	Il patrimonio della Società è costituito:	
	1. dal capitale sociale dei soci cooperatori, che è variabi-	
	le ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna	
	del valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zero	
	zero);	
	2. dalla riserva legale;	
	3. dalla riserva straordinaria, formata con le quote degli a-	
	vanzi di gestione, con le quote eventualmente non rimborsate	
	ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti:	
	4. da qualsiasi contributo o liberalità, da imputarsi a ri-	

	serva straordinaria, che provenga alla Società a titolo gra-	
	tuito per essere impiegata al fine del raggiungimento degli	
	scopi sociali;	
	5. da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea dei soci	
	e/o prevista per legge, e/o da ogni altro fondo o accantona-	
	mento costituiti a copertura di particolari rischi o di one-	
	ri futuri.	
	Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite	
	fra i soci sia durante la vita della Società che all'atto	
	del suo scioglimento. In base a quanto disposto dall' art.	
	2545-quater c.c. le riserve indivisibili possono essere uti-	
	lizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esau-	
	rite le riserve che la Società aveva destinato a operazioni	
	di aumento di capitale. Qualunque sia l'ammontare del fondo	
	di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il	
	trenta per cento degli utili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge.	
	Articolo 35 (Esercizio sociale - Bilancio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammini-	
	strazione provvede alla redazione del bilancio, della nota	

	integrativa, (specificando le condizioni di prevalenza ai	
	sensi dell'art. 2513 del codice civile), della relazione sul-	
	la gestione, secondo il disposto di cui agli artt. 2423 e	
	ss. c.c., previo esatto inventario, da compilarsi entrambi	
	con criteri di oculata prudenza.	
	Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione	
	nella quale dovranno essere specificatamente indicati i cri-	
	teri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento del-	
	lo scopo mutualistico in conformità con il carattere di coo-	
	perativa a mutualità prevalente della società.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari e-	
	sigenze relative alla struttura ed all'oggetto della coopera-	
	tiva, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale.	
	L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa pri-	
	ma della scadenza dei novanta giorni dalla data di chiusura	
	dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esi-	
	genze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolun-	
	gamento del termine fino a centottanta giorni. Le ragioni	
	della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla ge-	
	stione.	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente	
	presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.	

	La Cooperativa, in base a quanto disposto dall'art.	
	2545-sexies, deve riportare separatamente in bilancio i dati	
	relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo even-	
	tualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	Articolo 36 (Destinazione dei residui attivi)	
	Qualora dal bilancio risultino residui attivi, questi saran-	
	no destinati obbligatoriamente come segue:	
	• almeno il 30% al fondo di riserva legale;	
	• ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione nella misura e con le modalità previste dal-	
	la legge.	
	L'eventuale rimanente potrà essere destinato:	
	a. a eventuale aumento gratuito del capitale sociale sotto-	
	scritto e versato a titolo di rivalutazione nella misura che	
	verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, nel	
	tassativo limite massimo della variazione dell'indice Istat	
	per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui	
	gli utili sono stati prodotti, così come stabilito dalla nor-	
	mativa per tempo vigente;	
	b. all'eventuale erogazione di un dividendo ai soci nella mi-	
	sura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilan-	
	cio e che non potrà superare in ogni caso la misura massima	
	consentita dalle vigenti norme di legge in materia di requi-	
	siti mutualistici per le Società cooperative, ragguagliato	
	al capitale effettivamente versato;	

	c. a eventuale quota ripartita tra i soci, a titolo di ri-	
	storno, anche mediante aumento delle rispettive quote di ca-	
	pitale sociale, in relazione all'ammontare degli acquisti	
	dai medesimi soci perfezionati con la Cooperativa nel corso	
	dell'esercizio sociale di riferimento;	
	d. alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva	
	straordinari sempre indivisibili, nella misura che verrà sta-	
	bilita dall'Assemblea che approva il bilancio.	
	L'Assemblea, ferma restando la devoluzione alla riserva lega-	
	le, può deliberare la destinazione dei residui attivi confor-	
	memente a quanto previsto dal presente articolo proporzional-	
	mente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.	
	Le riserve comunque sono indivisibili e non possono essere	
	ripartite fra i soci sia durante la vita della Società che	
	all'atto del suo scioglimento, ai sensi di quanto stabilito	
	dall'art. 12 della legge 904 del 16 dicembre 1977.	
	Articolo 37 (Scioglimento e liquidazione)	
	In qualunque caso di scioglimento della Società l'Assemblea	
	straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e no-	
	minerà uno o più liquidatori anche non soci determinandone i	
	poteri.	
	L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale e dividendi eventualmente maturati, in caso di sciogli-	
	mento della Cooperativa sarà devoluto a fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	

	Articolo 38 (Destinazione del residuo attivo in caso di ces-	
	sazione)	
	In caso di cessazione della Cooperativa, l'eventuale residuo	
	attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:	
	a. al rimborso delle quote di partecipazione;	
	b. alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione	
	e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 31	
	gennaio 1992, n. 59.	
	Articolo 39 (Regolamento)	
	Il funzionamento tecnico e amministrativo della Società sarà	
	disciplinato - oltre che dalle disposizioni dell'atto costi-	
	tutivo e dello Statuto - da un apposito regolamento interno	
	per i soci lavoratori e un regolamento interno per i soci fi-	
	nanziatori da compilarsi dall'Organo Amministrativo e da ap-	
	provarsi dall'Assemblea dei soci.	
	I regolamenti entreranno in vigore in seguito all'approvazio-	
	ne dell'Assemblea Ordinaria dei soci con le eventuali modifi-	
	che da essa apportate.	
	Articolo 40 (Clausole mutualistiche)	
	Le clausole mutualistiche previste dall'art 2514 del codice	
	civile per la qualificazione di COOPERATIVA A MUTUALITA' PRE-	
	VALENTE e dall'art. 26 del D.lgs. CPS 14 dicembre 1947. n.	
	1577, integrate da quanto disposto dalla legge 31 gennaio	
	1992. n. 59. e recepite dal presente Statuto, sono inderoga-	
	bili e devono essere di fatto osservate.	

	Articolo 41 - Collegio Arbitrale	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	
	tra i soci e cooperativa, che abbia ad oggetto diritti dispo-	
	nibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad ecce-	
	zione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento ob-	
	bligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da	
	un collegio arbitrale composto da tre membri nominati, uno	
	per ciascuno dalle parti in causa. I due arbitri designati	
	nominano di comune accordo il terzo, nel termine fissatogli	
	con il conferimento dell'incarico.	
	Il Collegio, così costituito, elegge al suo interno il presi-	
	dente. Nel caso in cui i soggetti designati non provvedano	
	alla nomina del terzo arbitro nel termine previsto, la nomi-	
	na sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente	
	del tribunale del luogo in cui ha sede la società.	
	La sede del Collegio arbitrale sarà presso il domicilio del	
	presidente.	
	Il collegio arbitrale dovrà decidere del contenzioso entro	
	90 giorni dalla sua costituzione, deciderà in via irrituale	
	secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente,	
	che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitrato vincole-	
	ranno le parti.	
	Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese	
	dell'arbitrato tra le parti.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro-	

39 di 40

40 di 40